

Direzione Lavori Pubblici Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data (vedi timbro digitale) Rep., n. (vedi timbro digitale) Fasc.2019/XI.2.1/20

pag. 1/3

file: ordinanza 36_2019_lungomare d Annunzio.odt

ORDINANZA

modifiche alla viabilità Lungomare G. d'Annunzio dal 23 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020

Premesso che

- Venezia Spiagge SpA, con sede in Lungomare G. D'annunzio Piazzale R. Ravà 30126
 Lido di Venezia, società partecipata dal Comune di Venezia, ha dato avvio ai lavori di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento relativi agli stabilimenti balneari di Lungomare G. D'Annunzio Lido di Venezia;
- l'avvio dei suddetti lavori richiede la temporanea presenza di mezzi operativi sulla carreggiata stradale, lato mare, di Lungomare G. Marconi per le sole operazioni di carico scarico degli approvvigionamenti di cantiere e per il pompaggio dei calcestruzzi delle opere in c.a.;

Preso atto

- dell'impossibilità di eseguire le operazioni sopra descritte in contemporanea presenza del regolare transito veicolare e pedonale in Lungomare G. Marconi;
- della richiesta PG 641947/2019 presentata per conto di Venezia Spiagge SpA dalla ditta SO.GE.Di.CO Srl con sede in Venezia, via del Trifoglio 19/A;

Valutate

- la tipologia della sede viabile in oggetto e il flusso a cui la stessa è sottoposta;
- le necessità dell'Amministrazione Comunale di adottare misure idonee al fine di garantire le condizioni di fruibilità, accessibilità e di sicurezza delle aree in oggetto.







Direzione Lavori Pubblici Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Considerato

- l'interesse pubblico prevalente di garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni del cantiere nel pieno rispetto della incolumità di veicoli e pedoni transitanti in Lungomare G. D'Annunzio;
- che le suddette operazioni di carico e scarico potranno essere svolte occupando parte del sedime stradale previa istituzione di un senso unico alternato gestito con movierti e la temporanea interdizione del transito pedonale sul marciapiede lato mare di Lungomare G. D'Annunzio;

Visti,

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada);
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 260;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;
- l'art. 17 comma 2 lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 14 del 15.02.2012.

ORDINA

in Lungomare G. D'Annunzio tratto antistante la nuova piscina dal 23 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 per le sole operazioni di carico scarico approvvigionamenti di cantiere

- 1. l'istituzione del senso unico alternato gestito con movieri e il limite di velocità a 30 km/ h in Lungomare G. D'Annunzio tratto antistante il cantiere della nuova piscina;
- 2. l'istituzione del divieto di transito sul marciapiede lato mare di Lungomare G. D'Annunzio;
- 3. la presente ordinanza non costituisce autorizzazione al transito con mezzi carrabili sul marciapiede del Lungomare G. Marconi;







Direzione Lavori Pubblici Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

4. La presente Ordinanza avrà efficacia quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità.

Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. nº 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Organi di polizia Municipale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, saranno incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Direttore ing. Simone Agrondi

